



IL D. LGS. 56/2000: OBIETTIVI, CARATTERISTICHE E STATO DI ATTUAZIONE

Febbraio '05

IL D. LGS. 56/2000: OBIETTIVI, CARATTERISTICHE E STATO DI ATTUAZIONE

1 - Gli obiettivi

Il D.lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 ha definito, prima ancora della riforma costituzionale del 2001, un nuovo sistema di finanziamento delle Regioni a statuto ordinario, con l'obiettivo di accrescere l'autonomia di entrata, di realizzare una perequazione interregionale delle risorse fondata su criteri più razionali e diversi da quelli della spesa storicamente realizzata nel passato, e di introdurre incentivi per le Regioni alla tenuta di comportamenti virtuosi sul fronte del prelievo e su quello della spesa. Il D.lgs. 56/2000 ha rappresentato anche il tentativo di:

superare, a Costituzione invariata, il finanziamento dei trasferimenti vincolati;

agganciare la dinamica di crescita delle entrate regionali a quella dei tributi nazionali, più sensibili al trend di crescita dell'economia;

responsabilizzare maggiormente le Regioni sul tema della gestione sanitaria.

2 - Le componenti della riforma

I principali elementi innovativi della riforma introdotta con il D.Lgs. 56/2000 sono stati tre:

l'abolizione, a decorrere dall'anno 2001, dei trasferimenti erariali vincolati a favore delle Regioni a statuto ordinario (in particolare del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente), ad esclusione di quelli destinati a finanziare interventi nel settore delle calamità naturali e di quelli a specifica destinazione per i quali sussista un rilevante interesse nazionale;

l'accrescimento del grado di finanziamento autonomo attraverso:

l'aumento dallo 0,5% allo 0,9% dell'aliquota di compartecipazione alla base imponibile IRPEF (addizionale regionale all'IRPEF), con riduzione delle aliquote erariali in modo da mantenere il gettito complessivo dell'IRPEF inalterato;

l'aumento di 8 Lire dell'aliquota della compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina, da Lire 242 a Lire 250 (pari a 12,9 centesimi di euro) al litro;

per la parte di fabbisogno delle Regioni a statuto ordinario (d'ora in poi RSO) non coperta dai citati aumenti di risorse autonome, l'istituzione di una compartecipazione regionale all'IVA in una percentuale del gettito nazionale di due anni precedenti.

l'istituzione di un nuovo meccanismo di perequazione regionale.

3 - La perequazione

La compartecipazione regionale all'IVA rappresenta lo strumento sia per colmare la differenza tra i fabbisogni delle RSO per i trasferimenti soppressi e i gettiti derivanti dalle nuove risorse addizionale IRPEF ed accisa, sia per perequare lo squilibrio orizzontale tra le Regioni.

La compartecipazione IVA spettante al complesso delle RSO è ripartita inizialmente tra le Regioni in base alle quote percentuali dei consumi delle famiglie delle singole Regioni sul totale delle RSO. Tuttavia tali quote subiscono una correzione che consente di realizzare la perequazione tra le Regioni.

Le Regioni per le quali i consumi regionali danno un'IVA più alta dell'IVA spettante in base ai parametri di perequazione, ricevono la loro quota di compartecipazione all'IVA ripartita in base ai consumi diminuita dell'importo derivante dalla perequazione (concorso alla solidarietà interregionale).

Le Regioni per le quali i consumi regionali danno un'IVA più bassa dell'Iva spettante in base all'applicazione dei criteri di perequazione, ricevono la loro quota di compartecipazione all'IVA ripartita in base ai consumi aumentata dell'importo derivante dalla perequazione (accesso al Fondo di perequazione nazionale).

Il saldo complessivo è nullo.

Il meccanismo ha connotati di perequazione "orizzontale", perché si rende esplicito e trasparente lo sforzo di solidarietà che alcune regioni fanno "devolvendo" ad altre una quota della compartecipazione loro spettante. Tuttavia sostanzialmente la perequazione è di natura verticale, perché è lo Stato che effettua la regolazione finanziaria ed eroga a ciascuna regione il saldo netto di IVA spettante a ognuna.

Nel 2001 ogni Regione ha ricevuto una quota di Iva tale che il relativo importo, insieme alle nuove entrate tributarie regionali (i citati aumenti di compartecipazione Irpef e accisa benzina) ha coperto esattamente i fabbisogni dei trasferimenti soppressi (perequazione storica). Tale percentuale è stata fissata dapprima al 25,7% del gettito IVA complessivo; successivamente con il DPCM 17/5/2001 è stata portata al 38,55%, per effetto della rideterminazione in aumento del fabbisogno sanitario per l'anno 2001.

- A partire dal 2002 e fino al 2012 (periodo transitorio) è previsto il passaggio graduale dal criterio basato sulla spesa storica a quello fondato sui nuovi parametri (perequazione a regime):
- la quota di popolazione residente;
- la capacità fiscale, definita come differenza tra il gettito pro-capite regionale dei tributi propri, calcolati applicando un'aliquota standard alla base imponibile regionale, e il gettito medio pro-capite su scala nazionale;
- i fabbisogni sanitari, definiti come differenza tra la spesa pro-capite regionale (quota capitaria stabilita dal piano sanitario nazionale) e il fabbisogno medio nazionale (spesa pro-capite nazionale);
- la dimensione geografica, stimata sulla base del rapporto tra la spesa regionale non sanitaria pro-capite standardizzata e quella media nazionale.

Dal 2013 ogni regione avrà una quota di Iva a regime tale da soddisfare i parametri di perequazione riformati.



PEREQUAZIONE NEL D.LGS. 56/2000: LA GRADUALITA' DEL SUPERAMENTO DEL CRITERIO FONDATO SULLA SPESA STORICA		
Anno	Quota della compartecipazione IVA da ripartire tra le regioni in base alla spesa storica	Quota della compartecipazione IVA da ripartire tra le regioni in base ai nuovi parametri di perequazione
2001	100%	0%
2002	95%	5%
2003	90%	10%
2004	81%	19%
2005	72%	28%
2006	63%	37%
2007	54%	46%
2008	45%	55%
2009	36%	64%
2010	27%	73%
2011	18%	82%
2012	9%	91%
2013	0%	100%

Il primo termine (popolazione residente) redistribuisce la compartecipazione IVA complessiva in modo omogeneo tra le regioni, in base alla popolazione residente. Questo sarebbe il giusto criterio di ripartizione se non vi fossero differenze interregionali di reddito (e quindi di gettito), o di fabbisogni o costi di prestazione dei servizi pubblici.

La correzione della capacità fiscale ha la finalità di rendere più omogenea la dotazione delle risorse tributarie per abitante, rispetto a quella originata dal diverso livello di ricchezza regionale. Il parametro di perequazione o di equalizzazione delle differenze fiscali è stato assunto pari al 90 %, cioè le differenze pro-capite non sono annullate per intero. Questo per incentivare il recupero di base imponibile e il sostegno delle politiche di spesa che inducono alla crescita del gettito tributario. Perciò le regioni che hanno entrate tributarie (derivanti da Irap, add.Irpef, accisa benzina e tassa auto) superiori alla media nazionale, cedono il 90% del proprio surplus pro-capite, rispetto alla stessa media, a favore del fondo di perequazione. Corrispondentemente, le regioni che hanno entrate tributarie inferiori alla media nazionale ricevono il 90% del proprio deficit pro-capite rispetto alla stessa media. Il gettito di riferimento pro-capite è calcolato ad aliquota standard. Questo per evitare che alcune regioni ricevano maggiori benefici dal Fondo di perequazione, in presenza di un loro basso livello di sforzo fiscale (aliquote applicate sotto lo standard). Alternativamente, le Regioni che si sforzano di applicare aliquote superiori rispetto a quella standard, conservano il gettito aggiuntivo, senza perciò conferirlo nel sistema di perequazione. Il meccanismo del D.Lgs. 56/2000 dovrebbe utilizzare, nel calcolo del gettito standardizzato, le basi imponibili potenziali, cioè quelle al lordo dell'evasione, ma in fase di prima applicazione non si è proceduto in tal senso.

La correzione dei fabbisogni sanitari si preoccupa di garantire il livello di fabbisogno sanitario pro-capite deciso nei riparti regionali sui livelli essenziali di assistenza. Le Regioni che presentano un fabbisogno di spesa sanitaria pro-capite superiore (inferiore) rispetto a quello medio nazionale, ricevono (perdono) più risorse dal riparto dell'Iva.

Il parametro di correzione delle dimensioni geografiche ha la finalità di compensare le diseconomie di scala che le regioni di minore dimensione affrontano nella produzione di servizi correnti extra-sanitari. Le regioni che presentano un fabbisogno di spesa corrente pro-capite superiore (inferiore) rispetto a quello medio nazionale, ricevono (perdono) più risorse dal riparto dell'Iva. La correzione è stata assunta nella misura del 70%.

4 - L'applicazione del D.lgs. 56/2000 per l'anno 2002

Il 2002 ha rappresentato il primo anno di transizione del nuovo sistema di finanziamento delle Regioni a statuto ordinario. Il peso della perequazione basata sulla spesa storica si riduce al 95%, mentre quello fondato sulla perequazione a regime è pari al 5%.

In data 14 maggio 2004 il Consiglio dei Ministri ha approvato gli schemi di DPCM relativi al 2002 di determinazione della compartecipazione IVA (aliquota fissata in misura pari al 37,39% del gettito IVA nazionale 2000) e di ripartizione delle quote fra le Regioni. In Appendice I al testo, sono allegate alcune tavole illustrative dello schema di funzionamento del D.lgs. 56/2000 (figure A, B e C) con i rinvii all'Appendice II per le tabelle di calcolo relative all'anno 2002 (tavole 1-5).

5 - L'applicazione del D.lgs. 56/2000 per gli anni 2003 e 2004

Per l'anno 2003 e 2004 le Regioni hanno concordato con gli Uffici ministeriali sull'aliquota di compartecipazione IVA, che è stata fissata in misura pari rispettivamente al 38,69% e al 40,31% del gettito nazionale IVA 2001 e 2002.

Sul secondo DPCM, quello di riparto per gli stessi anni dell'IVA tra le Regioni, quest'ultime non hanno trovato l'intesa.

6 - I problemi

6.1 - La copertura della sanità

Sostenibilità complessiva

Un primo problema è quello di assicurare una coerenza fra la dinamica delle risorse complessive delle Regioni e i fabbisogni di spesa. In realtà la crescita esponenziale dei fabbisogni di spesa sanitaria ha portato ad una continua revisione dell'aliquota di compartecipazione all'IVA.

Sostenibilità per le singole Regioni

Il nuovo modello di perequazione ha condotto per la prima volta nell'anno 2002, rispetto alla situazione pre-riforma, ad una redistribuzione delle risorse. La direzione degli effetti redistributivi era nota sin dall'emanazione della riforma. Tuttavia, le Regioni che "perdono" da questa nuova ripartizione delle risorse hanno chiesto la sospensione o la correzione dei nuovi criteri previsti dal D.Lgs. 56/2000, ricorrendo anche alla Consulta ed al TAR, dichiarando l'insostenibilità delle minori entrate per i propri equilibri di bilancio e la non copertura dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, ai sensi dell'articolo 7 comma 2 del D.lgs. 56/2000. (si veda tav.5). Tuttavia tali considerazioni possono essere anche messe in dubbio qualora si addossino le



differenze non alla sanità ma alle funzioni finanziate dall'ex fondo perequativo (L.549/1995) ora inglobato nell'Irap (si tratta di un punto che merita un esame più approfondito rispetto ai fini di questa nota).

6.2 - La corretta applicazione del parametro della dimensione geografica

La metodologia corretta

Sulla base delle disposizioni contenute nell'allegato tecnico al D. lgs. 56/2000, la spesa pro-capite standardizzata delle Regioni deve essere stimata mediante un modello di regressione del valore medio pro-capite delle spese correnti extra-sanitarie di ciascuna regione, sostenute negli ultimi tre anni di cui si dispongono di consuntivi, con la dimensione geografica, utilizzando come regressore il logaritmo della popolazione residente (si veda punto "d" dell'allegato tecnico al decreto).

La metodologia utilizzata nel 2002

Nell'implementazione pratica di tale parametro di correzione, nel DPCM 2002 non si è utilizzata la spesa pro-capite standardizzata ma la spesa pro-capite rilevata a consuntivo.



REGIONE DEL VENETO

Assessorato alle Politiche di Bilancio e di Sviluppo


Appendice

Tavole illustrative
del funzionamento del D.lgs. 56/2000

Venezia, 01/10/2004



**Fig. A - Il “federalismo fiscale” del d.lgs. 56/2000:
I trasferimenti aboliti e le aliquote di compartecipazione sostitutive
(schema)**





**Fig. B - Il “federalismo fiscale” del d.lgs. 56/2000:
La perequazione in base alla spesa storica**







Fig. C - Il “federalismo fiscale” del d.lgs. 56/2000: I pesi della perequazione e l’Iva spettante (schema)



TAV.1 - CRITERI DI RIPARTIZIONE PROVVISORIA DELL'EX FONDO SANITARIO DI PARTE CORRENTE 2002

	Milioni di euro							
	Fabbisogno sanità coperto	IRAP totale	Oneri di gestione	Ex fondo perequativo	IRAP sanità	Add. IRPEF	Entrate proprie (stima)	FSN corrente
	(a)	(1)	(2)	(3)	(b)=(1-2-3)	(c)	(d)	(e)=(a)-(b)-(c)- (d)
Piemonte	5.662,16	2.732,19	0,72	106,39	2.625,08	242,84	181,58	2.612,659
Lombardia	11.978,31	7.891,63	1,47	13,94	7.876,22	576,88	374,57	3.150,648
Veneto	5.830,01	2.956,68	0,80	21,69	2.934,19	244,75	204,27	2.446,792
Liguria	2.331,93	828,96	0,27	107,94	720,75	88,32	68,17	1.454,689
Emilia Romagna	5.578,19	2.857,97	0,80	45,98	2.811,19	247,08	186,86	2.333,064
Toscana	4.822,02	2.061,66	0,65	69,72	1.991,29	187,63	150,36	2.492,736
Marche	1.902,07	779,89	0,26	54,23	725,40	70,38	62,45	1.043,845
Umbria	1.136,62	393,49	0,13	61,97	331,39	38,66	36,98	729,587
Lazio	6.725,79	3.610,42	0,78	280,44	3.329,20	276,74	176,25	2.943,597
Abruzzo	1.657,00	526,94	0,20	112,07	414,67	48,75	45,14	1.148,442
Molise	415,89	109,56	0,05	75,92	33,59	10,61	14,08	357,615
Campania	6.858,42	1.762,71	0,65	550,54	1.211,52	167,88	177,36	5.301,655
Basilicata	717,30	193,85	0,07	147,71	46,07	18,13	18,39	634,711
Puglia	4.954,52	1.176,19	0,48	377,53	798,18	122,08	123,18	3.911,085
Calabria	2.370,09	560,44	0,22	439,50	120,72	53,65	51,53	2.144,192
Totale RSO	62.940,33	28.442,58	7,55	2.465,57	25.969,46	2.394,39	1.871,16	32.705,319

TAV. 2 - TRASFERIMENTI SOPPRESSI

	Parte corrente				Totale (A)	Parte capitale			Migliaia di euro		
	CAP. 3790 (ex cap. 5951) TESORO indennizzo di usura dall'uso mezzi d'opera	CAP. 3662 TESORO compensazione per riduzione sovrattassa diesel	CAP. 3742 (ex 5934) ARIET	CAP. 3700 FSN di parte corrente		Cap. 7402 Tesoro	Cap. 7428 Tesoro	Totale (C)	Cap. 9100	Totale (B)	(A) + (B)
Piemonte	1.332	3.377	24.157	2.593.048	2.621.914				6.197	6.197	2.628.111
Lombardia	1.010	7.498	48.855	3.091.781	3.149.144				13.428	13.428	3.162.572
Veneto	917	5.336	13.671	2.423.712	2.443.636				6.714	6.714	2.450.350
Liguria	384	997	6.078	1.443.034	1.450.493				2.582	2.582	1.453.075
Emilia Romagna	1.125	4.303	22.129	2.311.075	2.338.632				6.197	6.197	2.344.829
Toscana	926	2.635	17.456	2.476.959	2.497.976				5.165	5.165	2.503.141
Marche	657	1.786	1.855	1.038.008	1.042.306				2.066	2.066	1.044.372
Umbria	268	1.215	169	725.933	727.585				1.033	1.033	728.618
Lazio	778	4.933	20.113	2.830.210	2.856.034				7.747	7.747	2.863.781
Abruzzo	627	1.452	2.877	1.144.697	1.149.653				2.068	2.068	1.151.721
Molise	117	503		356.726	357.346				516	516	357.862
Campania	708	5.370		5.337.290	5.343.368				11.879	11.879	5.355.247
Basilicata	242	921	594	630.964	632.721				1.548	1.548	634.269
Puglia	589	4.862	3	3.928.031	3.933.485				6.197	6.197	3.939.682
Calabria	688	1.809	5.244	2.153.464	2.161.205				4.132	4.132	2.165.337
Totale RSO	10.368	46.997	163.201	32.484.932	32.705.498				77.469	77.469	32.782.967

N.B. Sono state escluse le spese a pluriennalità determinate ivi comprese le annualità per limiti d'impegno, le rate di ammortamento mutui e gli interventi per le aree depresse. Non sono altresì comprese le gestioni speciali

valori in mln di euro

	FSN corrente	Altri trasferimenti soppressi	totale
Piemonte	2.593,0	35,1	2628,1
Lombardia	3.091,8	70,8	3162,6
Veneto	2.423,7	26,6	2450,4
Liguria	1.443,0	10,0	1453,1
Emilia Romagna	2.311,1	33,8	2344,8
Toscana	2.477,0	26,2	2503,1
Marche	1.038,0	6,4	1044,4
Umbria	725,9	2,7	728,6
Lazio	2.830,2	33,6	2863,8
Abruzzo	1.144,7	7,0	1151,7
Molise	356,7	1,1	357,9
Campania	5.337,3	18,0	5355,2
Basilicata	631,0	3,3	634,3
Puglia	3.928,0	11,7	3939,7
Calabria	2.153,5	11,9	2165,3
Totale RSO	32.484,9	298,0	32783,0

TAV. 3 - ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA E CALCOLO QUOTE STORICHE

Milioni di euro

	Totale trasferimenti soppressi	Accisa (£. 8 al litro)	Addizionale regionale all'IRPEF 0,4%	Differenza da finanziare con IVA	Quota storica
Piemonte	2.628,11	6,99	194,27	2.426,85	7,88%
Lombardia	3.162,57	13,79	461,50	2.687,28	8,73%
Veneto	2.450,35	7,74	195,80	2.246,81	7,30%
Liguria	1.453,08	2,15	70,66	1.380,27	4,48%
Emilia Romagna	2.344,83	7,12	197,66	2.140,05	6,95%
Toscana	2.503,14	6,94	150,10	2.346,10	7,62%
Marche	1.044,37	2,40	56,30	985,67	3,20%
Umbria	728,62	1,36	30,93	696,33	2,26%
Lazio	2.863,78	12,08	221,40	2.630,31	8,54%
Abruzzo	1.151,72	1,95	39,00	1.110,77	3,61%
Molise	357,86	0,36	8,49	349,01	1,13%
Campania	5.355,25	6,27	134,31	5.214,67	16,94%
Basilicata	634,27	0,64	14,50	619,13	2,01%
Puglia	3.939,68	4,95	97,67	3.837,06	12,46%
Calabria	2.165,34	2,39	42,92	2.120,03	6,89%
Totale	32.782,97	77,14	1.915,51	30.790,32	100,0%

Gettito IVA nazionale anno 2000

82.353,2

Aliquota di compartecipazione IVA

37,39%

TAV. 4 - RIPARTIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE IVA E PEREQUAZIONE ANNO 2002 - QUOTE PERCENTUALI

QUOTE % DI PARTECIPAZIONE ALL'IVA							
	QUOTE REGIONALI IVA IN BASE A PEREQUAZIONE STORICA	QUOTE REGIONALI IVA IN BASE A PEREQUAZIONE A REGIME					Differenza perequazione a regime - perequazione storica
		% popolazione	% di capacità fiscale	% dimensione geografica	% fabbisogni sanitari	totale	
Piemonte	7,88%	8,78%	-0,94%	-0,19%	0,44%	8,09%	0,21%
Lombardia	8,73%	18,67%	-7,59%	0,07%	0,69%	11,83%	3,10%
Veneto	7,30%	9,29%	-1,22%	0,21%	-0,07%	8,22%	0,92%
Liguria	4,48%	3,32%	0,31%	0,34%	0,78%	4,75%	0,27%
Emilia Romagna	6,95%	8,20%	-1,96%	0,38%	1,34%	7,96%	1,01%
Toscana	7,62%	7,26%	-0,22%	0,46%	0,82%	8,32%	0,70%
Marche	3,20%	3,01%	0,14%	0,19%	0,03%	3,38%	0,18%
Umbria	2,26%	1,72%	0,23%	0,09%	0,18%	2,22%	-0,04%
Lazio	8,54%	10,85%	-1,97%	-0,32%	-0,63%	7,93%	-0,61%
Abruzzo	3,61%	2,62%	0,69%	-0,09%	0,03%	3,25%	-0,36%
Molise	1,13%	0,67%	0,26%	0,00%	-0,02%	0,92%	-0,22%
Campania	16,94%	11,83%	5,53%	-0,33%	-1,71%	15,32%	-1,62%
Basilicata	2,01%	1,24%	0,54%	0,04%	-0,20%	1,62%	-0,39%
Puglia	12,46%	8,36%	4,01%	-0,98%	-0,89%	10,51%	-1,96%
Calabria	6,89%	4,18%	2,18%	0,11%	-0,79%	5,68%	-1,19%
Totale	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100%	0,00%

TAV. 5 - RIPARTIZIONE DELLA COMPARTICIPAZIONE IVA E PEREQUAZIONE - VALORI ASSOLUTI

	%	VALORI ASSOLUTI
IVA DA ATTRIBUIRE NEL 2002		30.790
QUOTA DA ATTRIBUIRE IN BASE ALLA SPESA STORICA	0,95	29.251
QUOTA DA ATTRIBUIRE IN BASE ALLA PEREQUAZIONE A REGIME	0,05	1.540

QUOTE ASSOLUTE DI PARTECIPAZIONE ALL'IVA 2002							CONFRONTI			
	RIPARTIZIONE IVA NETTA 2002			RIPARTIZIONE IVA NOZIONALE 2002 IN BASE AI CONSUMI DELLE FAMIGLIE	Regioni che alimentano il fondo perequativo (Concorso alla solidarietà)	Regioni che ricevono dal fondo perequativo (Fondo perequativo nazionale)	RIPARTIZIONE IVA 2002 IN BASE A PEREQUAZIONE STORICA (100%)	DIFFERENZA TRA PEREQUAZION E 2002 E PEREQUAZION E STORICA	RIPARTIZIONE IVA IN BASE A PEREQUAZIONE A REGIME (100%)	DIFFERENZA PEREQUAZION E A REGIME (100%) CON PEREQUAZION E STORICA (100%)
	Distribuzione del 95% dell'iva in base alla perequazione storica	Distribuzione del 5% dell'iva in base alla perequazione a regime	Totale							
	B	C	D=B+C							
Piemonte	2.306	125	2.430	2.906	-476	0	2.427	3,2	2.490	63
Lombardia	2.553	182	2.735	6.585	-3.850	0	2.687	47,8	3.643	956
Veneto	2.134	127	2.261	3.118	-857	0	2.247	14,2	2.531	284
Liguria	1.311	73	1.384	1.179	0	205	1.380	4,1	1.462	82
Emilia Romagna	2.033	123	2.156	2.994	-838	0	2.140	15,5	2.451	311
Toscana	2.229	128	2.357	2.428	-71	0	2.346	10,8	2.562	216
Marche	936	52	988	928	0	61	986	2,7	1.040	54
Umbria	662	34	696	503	0	192	696	-0,6	684	-12
Lazio	2.499	122	2.621	3.503	-882	0	2.630	-9,4	2.442	-188
Abruzzo	1.055	50	1.105	693	0	412	1.111	-5,5	1.000	-110
Molise	332	14	346	162	0	183	349	-3,3	282	-67
Campania	4.954	236	5.190	2.622	0	2.568	5.215	-24,9	4.716	-498
Basilicata	588	25	613	265	0	348	619	-6,0	498	-121
Puglia	3.645	162	3.807	1.937	0	1.870	3.837	-30,1	3.235	-602
Calabria	2.014	87	2.102	966	0	1.135	2.120	-18,5	1.750	-370
Totale	29.251	1.539	30.790	30.790	-6.975	6.975	30.790	-0	30.790	0